

per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio ».

Anche a questo articolo vi è un emendamento concordato fra Ministero e Commissione, che consiste nell'aggiungere nel primo comma e al n. 2 dopo le parole: « siano complessivamente superiori ad ore 28 » le parole: « o ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo C ».

Viene meno, perciò, il seguente emendamento analogo, che avevano presentato gli onorevoli Grassi, Larussa e Renda:

« Al n. 2, dopo le parole: superiori a ore 28, aggiungere le altre: per gli insegnanti dei ruoli A e B, o 30 per quelli del ruolo C ».

LARUSSA. Ringraziamo Ministero e Commissione di averlo accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli, poi, insieme con gli onorevoli Congiu e Scano ha presentato il seguente emendamento:

« Al n. 2 aggiungere:

« I capi di Istituto con incarico d'insegnamento di cui al capo 6º, parte 1ª della tabella K annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, avranno conglobata nello stipendio la remunerazione per l'insegnamento; potranno però godere delle disposizioni della presente legge relative alle riduzioni di orario e all'esonero dell'insegnamento ».

L'onorevole Battelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BATTELLI. Onorevole ministro, nella legge del 1906 furono, per equivoco, dimenticati sedici capi di scuole tecniche, i quali, mentre tutti ebbero l'aumento come insegnanti e come direttori incaricati, ebbero il solo aumento come direttori incaricati, e per ciò si trovano ad avere uno stipendio molto inferiore a quello degli altri colleghi.

Ora questo nuovo disegno di legge, potrebbe rimediare alle condizioni di disfavore che ad essi fece la legge del 1906, ed io fo appello all'onorevole ministro perchè voglia sanare la involontaria ingiustizia commessa nella legge del 1906.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. È bella e sanata d'ora in poi.

BATTELLI. No, onorevole ministro.

MORELLI-GUALTIEROTTI, presidente della Commissione. Diventano come gli altri.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. *Nemo in praeteritum alii potest.*

BATTELLI. Ci pensi meglio, onorevole ministro, e vedrà che è un atto di giustizia quello che io chiedo.

E poichè ho la facoltà di parlare, prego l'onorevole ministro di voler tener conto, non dirò di un'ingiustizia, ma del danno, che si recherebbe a pochissimi insegnanti, i quali insegnano in due istituti, per uno dei quali è concesso l'aumento, mentre per l'altro no. Comprendo che ad ogni modo essi hanno un miglioramento, ma io sottopongo la questione al giusto esame ed alla benevolenza dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini aveva proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine: e per gli insegnanti governativi di ruolo, che hanno prestato servizio fuori ruolo in seguito a concorso ».

Ma, poichè non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Così pure non è presente l'onorevole Storoni, il quale aveva presentato l'emendamento seguente:

« Aggiungere: Per tutti i capi d'Istituto e gli insegnanti non compresi nella definizione precedente gli anni di servizio effettivi prestati in Istituti Regi, prima della loro nomina come insegnanti di ruolo, non saranno computati agli effetti dell'articolo 39, bensì ad ogni altro effetto della loro carriera ».

S'intende che vi abbia rinunciato.

Segue questo emendamento dell'onorevole Eugenio Chiesa:

« Al n. 3, in luogo di: Le disposizioni dei numeri precedenti, sostituire: Le disposizioni del numero precedente ».

L'onorevole Eugenio Chiesa ha facoltà di parlare.

CHIESA EUGENIO. Non insisto nel mio emendamento, ma desidero soltanto una spiegazione.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Fu adottato il provvedimento per estendere il beneficio, ed ella lo torrebbe ai casi contemplati dal primo comma.

CHIESA EUGENIO. Per gli insegnanti i quali insegnano in un istituto governativo ed in un istituto dipendente da enti locali, il pericolo della espressione dell'articolo sta in questo, che parrebbe vietato ad essi di potere avere dall'istituto non governativo un miglioramento; ed una volta che l'abbiano di là, non lo debbano avere più dall'istituto di Stato.